

Alla cortese attenzione dei Soci e sostenitori di Veneto Stato, comunico che il consiglio dei Diexe ha raggiunto una decisione circa le numerose segnalazioni di infrazione ricevute in merito all'assemblea tenuta in data 30 Settembre 2012.

Premesso che:

- Veneto Stato è un'associazione operante all'interno dello Stato italiano ed è sottoposta alle leggi vigenti in esso, nei modi e nei limiti stabiliti dalle norme che regolano la giurisdizione dello Stato medesimo.
- il consiglio dei Diexe è un organo di Veneto Stato previsto all'interno dello statuto e secondo la giurisprudenza della corte suprema di Cassazione "ogni organo di una associazione è obbligato nei confronti degli associati ad agire in conformità allo statuto, agli accordi intercorrenti tra i soci medesimi ed al diritto vigente nello Stato italiano".

Il consiglio conclude quanto segue:

Questione n°1, circa la competenza dell'organo del consiglio dei Diexe a valutare la validità e legittimità di una riunione del Maggior Consiglio.

- **considerato** che lo statuto all'Art 17 dispone espressamente che "il consiglio dei Dieci è organo di garanzia del Partito...giudica in ordine alle controversie tra soci ed organi del partito e in ordine ad ogni altra questione di cui fosse investito dal minor consiglio o dai soci, relativamente all'interpretazione dello Statuto e dei vari regolamenti interni."

- **considerato** che lo statuto all'Art 28 dispone espressamente che "gli iscritti del partito sono tenuti a ricorrere esclusivamente al consiglio dei Dieci per ogni controversia riguardante l'attività del partito."

- **considerato** che sussiste un precedente di annullamento del Maggior Consiglio per mancato n° legale dei soci, in forza del principio secondo cui "casi simili sono risolti in modo analogo", ciò impone un vincolo alla decisione del collegio. In particolare si fa riferimento al Maggior Consiglio convocato in modo illegittimo dall'allora segretario Lodovico Pizzati durante la presidenza di Giustino Cherubin, il quale fu dichiarato invalido dal consiglio dei Diexe per la carente competenza del segretario a convocare il Maggior Consiglio in assenza di un impedimento per il Presidente e per il mancato raggiungimento del numero legale.

Il consiglio dei Dieci ritiene che dalla lettura dello Statuto e dalla prassi seguita fino ad oggi l'organo in questione (il consiglio dei Dieci) abbia l'obbligo, derivante dallo statuto, di pronunciarsi in risposta alle lamentazioni ad esso pervenute da parte dei soci; non essendo legittimo che esso mantenga il silenzio. Inoltre esso ritiene di avere l'obbligo derivante dalla legge di pronunciarsi in conformità allo Statuto, ai regolamenti ed alla legge e pertanto dichiara la propria competenza a valutare la validità e legittimità della riunione del Maggior Consiglio, così come risulta dalla lettura dello Statuto e dalla prassi seguita fin'ora.

Questione n°2, circa la legittimità a pronunciarsi del collegio composto dai membri eletti al consiglio dei Dieci durante l'assemblea del 30 Settembre 2012, oppure dei membri in carica dal mandato precedente.

- **appurato** che le elezioni tenute durante l'assemblea del 30 Settembre 2012 si sono svolte successivamente alla dichiarazione della mancanza del numero legale necessario per la prosecuzione dei lavori fatta dal presidente dell'assemblea medesima a seguito della conta dei presenti;

- **considerata** la mancata registrazione, all'ingresso della sala dei lavori, dei soci che hanno acceduto ad essa e di quelli che l'hanno abbandonata prima della chiusura dei lavori stessi;

- **considerato** che il numero delle schede elettorali presenti all'interno delle urne non fa

fede circa il numero dei soci effettivamente presenti a causa dell'avvenimento, durante i lavori dell'assemblea, di fenomeni quali: la mancanza di incaricati che avessero il compito di ritirare le schede elettorali che sono state abbandonate, in numero imprecisato, da alcuni soci prima della chiusura delle elezioni; la presenza di soci che raccoglievano le schede elettorali facendosi carico di conferirle alle urne al posto dei votanti; la confusione in cui si sono svolte le procedure elettive, durante le quali le urne sono state portate per la sala in modo disordinato.

Il consiglio dei Dieci ritiene che, in presenza dell'intervenuta mancanza del numero legale dichiarata dal presidente dell'assemblea e in assenza di elementi certi in grado di contraddire tale dichiarazione, i lavori del Maggior Consiglio si sono conclusi nel momento in cui è stata emessa la dichiarazione e dunque prima dello svolgimento delle procedure di elezione; successivamente a tale momento l'assemblea dei soci non poteva più essere qualificata come Maggior Consiglio, ma solamente come 'raduno di associati' privo del potere deliberativo ed elettivo propri del Maggior Consiglio; perciò le elezioni tenute in data 30 Settembre 2012 devono essere considerate nulle per carenza di potere da parte del collegio che le ha tenute.

In conseguenza di ciò tutti i membri degli organi di Veneto Stato, che si sono presentati dimissionari al Maggior Consiglio, protraggono il proprio mandato per evitare la vacanza degli organi del partito che altrimenti sarebbe deprivato di qualunque struttura organizzativa.

Coerentemente con questa decisione 1) sono in carica (e legittimati a decidere) i membri del consiglio dei Dieci che erano in carica con mandato precedente al menzionato MC e 2) gli incaricati, di qualsiasi organo, che hanno presentato le proprie dimissioni sono a tutt'ora dimissionari e da considerare quali "reggenti" : ad essi subentreranno senz'altro i nuovi eletti non appena il prossimo Maggior Consiglio farà luogo alle nomine secondo la procedura consueta.

Questione n°3, circa la validità dell'assemblea svolta in data 30 Settembre 2012 in seguito alle segnalazioni pervenute dai soci **il consiglio dei Dieci ha appurato il verificarsi dei vizi denunciati, come segue:**

- l'ordine del giorno era incompleto non essendo corredato dalla indicazione tempestiva di tutti i candidati alle cariche in attesa di rinnovazione;
- mancata pubblicazione tempestiva e completa delle mozioni e degli emendamenti destinati ad essere sottoposti al voto dell'assemblea. Tra quelli presentati direttamente in sede di votazione alcuni erano in possesso del minor consiglio da una settimana prima della data del Maggior Consiglio;
- lacunosa redazione del **verbale d'assemblea** il quale si esprime con una genericità estrema tale da privarlo della sua funzione di "resoconto sintetico dello svolgimento dei lavori", anche e soprattutto rispetto all'indicazione degli emendamenti e delle mozioni sottoposti a votazione i quali vengono riportati per numero, ma senza alcun riferimento al contenuto o alla denominazione e senza che tale numero sia riferibile ad alcun documento allegato (giacché non risulta alcun allegato al verbale d'assemblea), con ciò rendendo incerta l'identificazione delle risoluzioni respinte e di quelle accolte dalle votazioni;
- impiego di un **regolamento d'assemblea** in cui comparivano regole in contrasto con lo Statuto di Veneto Stato o con i principi che esso riconosce e su cui si fonda. In particolare emergono:

- **l'Art1 Regolamento** "Il Congresso è valido, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti purché non inferiore a 50"
- contrasta con l'Art10 Statuto** "In prima convocazione per validare l'assemblea del Maggior Consiglio sarà necessaria la presenza del 90% degli aventi diritto al voto.

La validità in seconda convocazione scende alla metà più uno dei soci aventi diritto al voto";

- **l'Art10 Regolamento** "Gli emendamenti proposti dalla Commissione Statuto, potranno essere presentati in qualsiasi momento" **contrasta con l'Art3 Statuto**"VS accetta i principi di legittimità democratica" poiché appare necessario secondo la valutazione del consiglio dei Dieci che per l'effettiva attuazione della democrazia i soci siano informati con un opportuno anticipo degli emendamenti e mozioni che sarà chiesto loro di votare, affinché ciascuno possa formulare serenamente la propria opinione;
- **l'Art11 Regolamento** "Il testo dello Statuto viene approvato con maggioranza semplice" **contrasta con l'Art27 Statuto** "La variazione del presente Statuto deve essere approvata almeno dai tre quinti dei presenti aventi diritto di parola e di voto";
- **l'Art14 Regolamento** "In casi di doppia firma il socio/Delegato reo sarà sospeso" **contrasta con l'Art20 Statuto** "la sospensione dell'associato potrà essere deliberata dal consiglio dei Dieci, a seguito di procedimento disciplinare; in presenza di gravi e comprovati motivi";

- organizzazione del tutto insufficiente con luoghi troppo piccoli per contenere il numero di soci intervenuto e ancor più insufficiente per contenere il numero ben maggiore, dei soci che sarebbero potuti venire in seguito alla convocazione;

- ufficio di presidenza rivelatosi incapace di mantenere l'ordine durante i lavori della assemblea;

- vizio nella conduzione dei lavori dell'assemblea consistente nel fatto che è stato impedito di parlare ad alcuni soci i quali avevano richiesto di potersi esprimere registrandosi presso l'ufficio di presidenza così come richiesto dal Regolamento di assemblea.

- mancata convocazione di alcuni soci; i quali non sono stati avvertiti della riunione del Maggior consiglio, né per raccomandata, né attraverso e-mail come invece è richiesto dagli articoli **1 Regolamento e Statuto**.

Il consiglio dei Dieci in merito alla questione sulla validità dell'assemblea tenuta in data 30 Settembre 2012 ritiene che i vizi accertati, alcuni dei quali da soli sarebbero idonei ad invalidare il Maggior Consiglio, se assommati gli uni agl'altri, così come si sono verificati all'interno di una medesima assemblea, hanno senz'altro creato una situazione nella quale la legittimità, l'esercizio della democrazia e la giustizia sono stati gravemente compromessi tanto da imporre a questo consiglio di dichiarare l'invalidità dell'assemblea medesima la quale, in tal modo, decade da qualunque potere normativo ed elettivo qualificandosi come un semplice raduno informale tra i soci di Veneto Stato.

Come di consueto entro 15 giorni dalla pubblicazione delle decisioni è possibile presentare al consiglio dei Dieci il ricorso contro le medesime. Il ricorso dev'essere corredato dalla presentazione degli elementi di fatto o di diritto in possesso del ricorrente che siano tali da imporre una soluzione diversa ai casi sottoposti al collegio.

Da ultimo è doveroso l'invito da parte del Consiglio dei Dieci, rivolto a tutti coloro i quali contribuiscono all'organizzazione ed alla conduzione delle assemblee (anche quelle che non si qualificano come Maggior Consiglio) e quindi a ciascun socio giacché la riuscita di ogni riunione deriva dal contributo di ogni partecipante, ad operare nel rispetto, ad evitare i tentativi di manipolazione, ad impiegare il rigore e la prudenza nel proprio operato in modo da evitare situazioni in cui si possa generare incertezza.